

Come strutturare la costituzione di una Onlus per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali

Autore: Dott. G. Moschella

Le ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) sono quelle Associazioni che, oltre ai requisiti specifici previsti dalla forma giuridica assunta (Associazione non riconosciuta, OdV, Cooperativa), devono rispettare i criteri previsti dal D.lgs. 460/97. Tali organizzazioni, devono inoltre iscriversi (*per beneficiare delle varie agevolazioni*) all'anagrafe ONLUS dell'Agenzia delle Entrate.

Possono diventare ONLUS quelle associazioni che operano nei specifici settori indicati nell'art. 10 del D.lgs 460/97.

Tipologie di ONLUS

Il "regime" ONLUS in linea di massima è opzionale, e vi sono ammessi solo alcuni soggetti di natura privata, con esclusione di tutti gli enti pubblici.

Vi sono tre tipi di enti (privati) che sono considerati **ONLUS di diritto**, in quanto già inseriti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale: ODV, o.n.g. e coop. sociali.

Altri enti (privati) possono, se vogliono, richiedere la qualifica di ONLUS solo per un settore della loro attività, qualora ricadente negli ambiti previsti dalla legge (ONLUS parziarie).

ONLUS ORDINARIE (Art. 10, co. 1, lett. dalla a) alla i), commi 27))

Possono richiedere l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti a carattere privato, che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.


- La ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale, e l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS non modifica lo status dell'associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato.
- Le ONLUS sono escluse dalla presentazione del modello EAS (enti non commerciali).

ONLUS PARZIALI (Art 10 co. 9)

Possono operare anche in altri settori non previsti per le ONLUS:

Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi, patti, intese.

Le associazioni di "promozione sociale" nazionali riconosciute dal Ministero dell'Interno e gli enti ad esse affiliate (L.25.8.1991 n.287), limitatamente all'esercizio delle attività del comma 1 lett. a) art.10.



Costituzione di una ONLUS

Per costituire una Onlus, è necessario procedere con un atto in forma scritta, semplice scrittura privata tra i soci fondatori, o scrittura autenticata dal notaio¹.

L'atto con il quale si costituisce un'associazione è formato da un atto costitutivo e da uno statuto.

Lo **statuto** deve espressamente prevedere:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione;
- l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altre ONLUS;
- l'obbligo di utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS.

Al momento della costituzione della Onlus, è necessario richiedere il codice fiscale che dovrà essere utilizzato per la gestione delle attività istituzionali. La partita Iva va richiesta ed utilizzata nel momento in cui la Onlus compie anche attività direttamente

¹ Per far sì che l'associazione possa beneficiare di molti vantaggi di tipo fiscale tra i quali la qualificazione come Onlus, tali documenti devono essere redatti nella forma di atto pubblico (*è il caso in cui tali documenti vengono redatti alla presenza di un notaio rogante e da questo registrati presso il competente Ufficio del registro*) o di scrittura privata autenticata o registrata (*è il caso in cui tali documenti vengono redatti dai soci in forma di atto privato, con eventuale autentica delle firme da parte di un notaio, e possono poi essere registrati o meno presso il competente Ufficio del registro*).

connesse. Per la richiesta di attribuzione del codice fiscale bisognerà utilizzare il **modello AA5/6** che può essere presentato:

- direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona appositamente delegata, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente
- a mezzo servizio postale, in unica copia, mediante raccomandata. Il modello si considera presentato il giorno in cui risulta spedita la raccomandata.

Modello AA5/6

Il formulario Modello AA5/6 è composto da una intestazione con il logo dell'Agenzia delle Entrate e il titolo "DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE (SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)". Sotto il titolo, c'è un campo per il "CODICE FISCALE" con una griglia di 11 caselle. In basso a destra, c'è un campo per "Pagina n." con una griglia di 4 caselle. L'angolo in alto a destra del formulario è contrassegnato con "AA5/6".

Successivamente sarà necessario effettuare la registrazione all’anagrafe unica delle Onlus, attraverso una apposita comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente.

Alla comunicazione va allegata una **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In **alternativa** alla dichiarazione, può essere allegata una copia dello statuto o dell’atto costitutivo.

La comunicazione va inviata **entro 30 giorni dalla data di redazione** (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell’atto costitutivo.

Se l’invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno dalla data di presentazione della comunicazione.

I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione Regionale competente.

Riservato all'Ufficio			
MINISTERO DELLE FINANZE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (Art. 11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)			ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE <input type="checkbox"/>			
DATI RELATIVI ALLA ONLUS	CODICE FISCALE	10235254586	1 prefisso 2 telefono 3 fax 4
	DENOMINAZIONE	Xxxx Onlus	5
	SEDE LEGALE	COMUNE Roma	6 PROV. (sigla) RM 7
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO Via Giovanni XXIII	8 C.A.P. 00199 9
DATI RELATIVI al rappresentante legale	COMUNE		10 PROV. (sigla) 11
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		12 C.A.P. 13
	SETTORE DI ATTIVITÀ	14 DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1)	15 SOCIETÀ COOPERATIVA 16 ALTRO 17
	CODICE FISCALE	NEFITN55N42INERK	18 prefisso 19 telefono 20 fax 21
PERDITA QUALIFICA ONLUS	COGNOME (per le donne indicare il cognome di nascita)	Rossi	22 NOME (senza abbreviazioni) Mario 23
	RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE ROMA	24 PROV. (sigla) RM 25
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO Via Milano 30	26 C.A.P. 00199 27
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)	COMUNE	28 PROV. (sigla) 29
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	30 C.A.P. 31	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE		DATA	FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni).			

Numero corrispondente all'attività svolta

Ipotesi di perdita della qualifica di Onlus

Iscrizione anagrafe unica: modello di comunicazione

Obblighi contabili

In ragione del fatto che la disciplina delle Onlus prevede un regime fiscale di particolare favore, al fine di garantire una gestione il più possibile trasparente ed efficiente di detti organismi, l'art. 25 del D. Lgs. n. 460/1997 impone a tali enti, particolari obblighi di natura contabile e formale.

Ci sono due distinte categorie di obblighi contabili in capo alle Onlus:

- gli obblighi contabili relativi all'attività complessivamente svolta dalle Onlus, obbligatorie per tutte le Onlus;
- gli obblighi contabili relativi alle attività direttamente connesse svolte dalle Onlus, per le Onlus che hanno all'interno anche attività commerciali.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, le Onlus devono predisporre un apposito documento dal quale risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, **distinguendo le attività direttamente connesse² da quelle istituzionali**.

Tale documento deve essere redatto in modo che siano distintamente rilevabili i risultati conseguiti dalla Onlus attraverso le attività istituzionali e le attività direttamente connesse. Infatti, il riconoscimento della qualifica di Onlus, dipende anche dal fatto che le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. Va anche sottolineato che la Legge ha disposto l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili per le Onlus che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a uno specifico importo. Tali

² In relazione alle attività direttamente connesse, devono essere tenute le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, e 18 del DPR 600/73.


enti, al posto delle scritture contabili, possono limitarsi a tenere il rendiconto delle entrate e delle uscite complessive.

In relazione alle attività direttamente connesse alle attività istituzionali, le Onlus che svolgano tale tipo di attività, essendo queste considerate ai fini tributari attività commerciali, dovranno tenere, relativamente a tali attività, tutte le scritture contabili previste dalla legge per gli esercenti attività d'impresa. *(questo anche se tale reddito non concorre alla formazione del reddito imponibile)* Pertanto, il reddito corrispondente verrà determinato secondo i principi ordinari previsti per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, o semplificata qualora il volume d'affari non superi il limite fissato dalla legge.

Adempimenti contabili semplificati per le ONLUS

Le ONLUS che hanno conseguito annualmente per attività istituzionali e direttamente connesse ricavi fino a euro 15.493,71 per servizi, e a euro 25.822,84 per altre attività possono applicare le seguenti disposizioni:

- annotazione mensile delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo nei registri IVA o nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997
- annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni IVA trimestrali sul registro acquisti o sull'apposito prospetto.



Le ONLUS che nel periodo d'imposta hanno conseguito, per attività istituzionali e direttamente connesse, proventi per ammontare non superiore a euro 51.645,69, **nell'anno successivo:**

Restano fermi gli obblighi contabili per le attività direttamente connesse e per l'IVA.



Al posto delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, nonché della situazione patrimoniale economico finanziaria, possono tenere il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei modi e nei termini di cui all'art. 20 del DPR 600/73.



Le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni previste sono indicate nel Dlgs 460/1997³.

Imposte dirette

Relativamente alle imposte **dirette**:

- **non** è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali;
- **non** concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative;
- **non** concorrono alla formazione del reddito i **fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali**, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi;
- **non** concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

³ Art. 12 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 13 Erogazioni liberali.

Art. 14 Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17 Esenzioni dall'imposta di bollo.

Art. 18 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 19 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Art. 20 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.

Art. 21 Esenzioni in materia di tributi locali.

Art. 22 Agevolazioni in materia di imposta di registro.

Art. 23 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.

Art. 24 Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.

Imposte indirette

Tra le agevolazioni riguardanti le **altre imposte indirette** vi sono:

1. l'esenzione dall'**imposta di bollo** e della tassa sulle **concessioni governative**;
2. il pagamento dell'imposta di **registro** in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Per l'Iva, per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Requisiti per le agevolazioni

I requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni⁴ sono indicati nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997.

⁴ Non possono fruire delle agevolazioni:

- enti pubblici
- società commerciali diverse da quelle cooperative
- enti conferenti (Legge 218/1990)
- partiti e movimenti politici
- organizzazioni sindacali
- associazioni di datori di lavoro
- associazioni di categoria.

